

Zoc Informa

21 febbraio 2013

Nuovi provvedimenti per la Chiusura dell’Emergenza Nord Africa

In questo numero

- 1 Nuovi provvedimenti per la Chiusura dell’Emergenza Nord Africa
- 2 Il rimpatrio assistito dei cittadini stranieri: precisazioni da parte del Ministero
- 4 Ancora qualche giorno per l’iscrizione alle scuole statali: precisazioni per gli stranieri irregolari

Garanzia di Tutela per le categorie vulnerabili accolte fino ad oggi nell’ambito dei programmi di Emergenza Nord Africa

Con la **Circolare del 18 febbraio u.s. il Ministero dell’Interno** ha fornito nuove indicazioni per favorire l’uscita dai Centri di accoglienza di quanti sono stati accolti negli anni 2011 – 2012 tutela le condizioni di quanti sono ritenuti vulnerabili e dei minori non accompagnati.

L’Emergenza profughi che ha interessato il Territorio Nazionale italiano in particolare nel 2011 ha portato, come già illustrato in precedenti note, alla definizione di un Piano di Accoglienza denominato ENA – Emergenza Nord Africa. Secondo le indicazioni ufficiali, lo Stato di Emergenza sarebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2012 ma, vista la difficoltà oggettiva di chiudere i Centri di Accoglienza, visto il bisogno di definire ancora un numero importante di domande di protezione, ed avendo attivato una procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari anche a coloro che avevano ricevuto un precedente diniego della protezione internazionale, l’accoglienza, su disposizione del Ministero dell’interno è stata prorogata fino a 28 febbraio. In questo tempo peraltro molti territori hanno attivato percorsi di uscita dai Centri di accoglienza, talvolta sostenendoli con contributi economici o individuando modalità per favorire l’inserimento in altri circuiti di assistenza ed accoglienza. Questo, se da un lato ha favorito la chiusura di alcuni centri, dall’altro ha creato un clima difficile in molti contesti territoriali nei quali non erano state applicate procedure analoghe. Il Ministero dell’interno con la circolare del 18 febbraio ha in qualche modo fornito ulteriori strumenti per rendere le procedure il più omogenee possibili sui vari territori. Di seguito gli aspetti salienti della Circolare:

Titolo di viaggio – E’ consentito il rilascio del titolo di viaggio per cittadini stranieri anche a coloro ai quali viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5 comma 6 TUI). Il titolo di viaggio per stranieri (di coloro verde) viene rilasciato ai sensi di una Circolare del Ministero degli esteri del 1961. L’esigenza che viene tutelata con il rilascio di questo documento è quella manifestata spesso da molti stranieri che, pur non essendo titolari di status di protezione, o ancora non essendo rifugiati (in questo caso è previsto il rilascio di un documento di viaggio previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1961) sono impossibilitati a richiederlo, per ragion diverse, al proprio Consolato. Generalmente ai titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria viene concesso se sussistono i motivi di cui sopra. Nel caso dell’ENA, laddove non vi siano motivi di ordine e sicurezza pubblica, potrà essere rilasciato.

Si fa presente che nella Circolare non si fa chiarezza sulla procedura e questo potrebbe comportare la difficoltà di ottenere il rilascio del titolo di viaggio malgrado le intenzioni dimostrate dal Ministero.

Minori Stranieri Non accompagnati Richiedenti Asilo – La presenza dei minori non accompagnati durante l’Emergenza Nord Africa è stata piuttosto importante. Il rischio che alla scadenza del periodo di accoglienza la mancanza di fondi portasse gli Enti Locali a non poter più disporre l’assistenza nei loro confronti è stato molto alto. Nella Circolare viene disposto che per i minori non accompagnati ma richiedenti asilo potrà sostanzialmente prorogarsi l’accoglienza grazie a dei fondi speciali messi a disposizione dal Ministero dell’interno. I MISNA richiedenti asilo potranno così essere accolti fino al loro inserimento nel Sistema di Protezione - SPRAR.

Misure per assistere le categorie vulnerabili – La possibilità per molti enti locali di utilizzare oggi risorse residue derivanti dalla uscita volontaria anticipata dai centri o da una rinegoziazione del rimborso previsto per l’ente gestore del centro di accoglienza consente loro di utilizzare le somme per l’assistenza alle categorie di soggetti vulnerabili (donne con bambini, anziani, disabili, etc) posto che in ogni caso dovrà essere garantita loro anche oltre la scadenza del 28 febbraio e fino all’inserimento nel Sistema di protezione – SPRAR.

In ogni caso sarà possibile riconoscere la cifra di 500,00 Euro a quanti accetteranno di lasciare il Centro di accoglienza entro il 28 febbraio. IN questo caso, l’Ente gestore farà riferimento alla Prefettura territorialmente competente per i rimborsi dovuti in caso di erogazione del contributo.

La presenza nei CdA - ENA anche di immigrati che hanno fatto ingresso dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 provenienti dal Nord Africa, ai quali è stata applicata la procedura di protezione temporanea ex art. 20 del TUI e quindi il rilascio del pds per motivi umanitari, porta il Ministero a disporre che le misure volte a favorire la chiusura dello stato di emergenza previste dalla precedente circolare del 28 dicembre 2012 vengano loro applicate.

Il rimpatrio assistito dei cittadini stranieri irregolari: precisazioni del Ministero dell’Interno

La legge 129 del 2011, conversione del Decreto Legge 89 del 2011 ha introdotto ex novo l’articolo 14 ter del TUI introducendo così disposizioni in materia di **programmi rimpatrio del cittadino straniero**.

I Programmi possono essere attuati dal Ministero dell’interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi.

I Programmi possono anche prevedere **il rimpatrio degli stranieri privi di permesso di soggiorno**.

Anche il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno può usufruire dei Programmi di Rimpatrio assistito

In questo caso, l'articolo 14 ter sottolinea come, **in caso di ammissione**, la **Prefettura viene indicata come l'ente competente ad effettuare le comunicazioni alla Questura territoriale**, anche in via telematica. Ne consegue la **sospensione dei provvedimenti: di respingimento (art. 10, 2 TUI), di espulsione amministrativa (13, 2 TUI), di espulsione con invito a lasciare il territorio entro 7 giorni (14, 5 bis TUI)**. Inoltre è sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore, ovvero richiesta di documentazione probante la necessità di prolungare il tempo di soggiorno nel TN o provvedimenti alternativi il trattenimento nel CIE.

L'articolo 14 ter è indubbiamente molto importante poiché costituisce uno **strumento per incentivare l'uscita dal TN anche di coloro che si trovano a soggiornare irregolarmente**, quindi privi di permesso di soggiorno, consentendo loro la creazione di una sorta di salvacondotto che li tutela ulteriormente, ed esclude l'emissione di tutti quei provvedimenti che se emessi impedirebbero l'autorizzazione al ritorno regolare in Italia, anche un periodo di 5 anni.

Con la Circolare del 7 gennaio u.s. il Ministero dell'Interno ha voluto puntualizzare e ricordare la procedura rivolgendosi in particolare alle questure presenti sul TN, specificando inoltre una casistica molto frequente, ovvero quella di **quanti, irregolarmente soggiornanti sul TNI, decidono di tornare nel proprio Paese ma vengono fermati proprio al momento di uscire, durante i controlli della polizia di frontiera che ne rileva la irregolarità**. IN questo caso la polizia di frontiera non è obbligata ad emettere provvedimento di restringimento, appurata la volontà dello straniero irregolare di lasciare volontariamente il TNI.

Ancora qualche giorno per l'iscrizione alle scuole statali: precisazioni per i cittadini stranieri irregolari

Ricordiamo che **fino al 28 febbraio p.v. si potrà procedere all'iscrizione alle scuole statali di ogni ordine e grado**.

Con la Circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca ha dettato le indicazioni circa le procedure di iscrizione e la **novità più rilevante è stata sicuramente l'introduzione della modalità on-line**.

I problemi sono sorti quando ci si è dovuti confrontare con la presenza di minori stranieri figli di cittadini non regolarmente soggiornanti e quindi privi di permesso di soggiorno e di codice fiscale. Il Sistema, infatti, prevede l'inserimento del Codice fiscale per poter provvedere alla compilazione ed all'invio della domanda. Lo straniero privo di permesso di soggiorno non possiede il Codice fiscale, rilasciato solo in condizioni di regolarità giuridica.

Per saperne di più... l'Emergenza Nord Africa

Con DPCM del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo *Stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale "in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord africa"*.

La durata viene inizialmente fissata al 31 dicembre 2011, per essere prorogata fino al 31 dicembre 2012.

La Protezione Civile viene investita del ruolo di coordinatrice del Piano di emergenza.

Viene formulato un Piano per l'Accoglienza dei migranti in coordinamento con le Regioni, nel quale si dispone circa l'accoglienza di quanti fossero arrivati nei primi mesi del 2011, e successivamente di tutti coloro che sarebbero arrivati in seguito, prevedendo una distribuzione sul territorio nazionale basata sui concetti di equa distribuzione e modularità.

La cd "modularità" consiste nel suddividere il numero di migranti attesi, in gruppi multipli di 10mila unità, da assegnare alle diverse Regioni in base al fattore "d", ovvero la percentuale relativa di popolazione totale residente nel territorio di ogni singola Regione, rispetto al totale nazionale.

Questo ha determinato per molti l'impossibilità di provvedere all'iscrizione. Nel frattempo il Ministero ha provveduto a comunicare la possibilità di fare richiesta di iscrizione ma con le modalità cartacee risolvendo così il problema.

I minori stranieri presenti sul Territorio nazionale italiano, indipendentemente dalla condizione giuridica possono accedere alle scuole pubbliche. Secondo l'art. 38 del TUI "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica." L'Art. 45 del Regolamento di attuazione, il DPR 394/99 continua, ribadendo che "*I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.*"

Ricordiamo che il TUI sostiene e tutela in maniera particolare il **minore straniero il quale non può essere espulso**, come si legge nell'articolo 19 del TUI secondo cui "Non è consentita l'espulsione (...) nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;" e **può accedere all'istruzione anche privo di documentazione anagrafica** o incompleta.

Precisa l'articolo 45 del DPR 349 che, in questo caso, l'iscrizione verrà effettuata "**con riserva**", senza pregiudicare il prosieguo del corso di studi, l'accesso agli esami previsti al termine dei diversi cicli ed il conseguimento e riconoscimento del titolo di studi così acquisito.

I minori stranieri i cui genitori si trovano privi di permesso di soggiorno non possono essere iscritti online ma adoperando il modello cartaceo. Il modulo va consegnato alla Segreteria della scuola.